PREZZI DI TRASFERIMENTO/Nel provvedimento delle Entrate Masterfile ad hoc

Informazioni uguali per tutti

Stop a differenze tra la capogruppo e la controllata

DI FRANCESCO SPURIO

Un nuovo Masterfile (obbligatorio) per tutte le imprese che vogliono accedere al regime di oneri documentali in materia di prezzi di trasferimento per evitare le sanzioni in caso di controlli. Il provvedimento dell'Agenzia delle entrate 0360494 del 23 novembre 2020 non prevede più che per le imprese controllate, appartenenti ad un gruppo multinazionale, la documentazione idonea sia costituita esclusivamente dal Country File, come invece previsto dal primo provvedimento del 2010 che aveva disciplinato il nascente regime degli oneri documentali. Allo stesso tempo il nuovo provvedimento elimina la distinzione tra holding e sub-holding con obblighi differenziati come previsto dal precedente che alle sub-holding di gruppi esteri richiedeva un Masterfile (la panoramica del business del gruppo) con le informazioni relative al solo il sotto-gruppo al cui vertice era posta la società italiana.

In pratica con il nuovo provvedimento tutte le società (indifferentemente se si tratta di capogruppo o controllata di un gruppo internazionale) dovranno fornire le medesime informazioni.

Da evidenziare che il nuovo Masterfile previsto dal provvedimento, al fine di essere maggiormente aderente alle versione 2017 delle Direttive Ocse, differisce notevolmente da quello precedente. Il nuovo Masterfile, che può essere presentato anche in lingua inglese, prevede adesso cinque capitoli specifici: struttura organizzativa del gruppo, attività svolte, beni immateriali, attività finanziarie e rapporti finanziari. Vengono eliminate alcune sezioni del documento come la descrizione generale del gruppo, le strategie generali perseguite, le operazioni svolte tra soggetti europei del gruppo per introdurre un particolare focus sui beni immateriali del gruppo con richiesta di indicare: i beni immateriali detenuti da ciascuna impresa; quali soggetti hanno la titolarità giuridica dei beni immateriali; fornire la descrizione della strategia globale del gruppo multinazionale per lo sviluppo, la proprietà e lo sfruttamento dei beni immateriali, inclusa la localizzazione delle principali strutture di ricerca e sviluppo e della gestione dell'attività di ricerca e sviluppo. Un altro aspetto su cui il Masterfile pone attenzione sono le attività finanziarie infragruppo, anche a seguito della pubblicazione del report Ocse lo scorso febbraio, con la richiesta di indicare le entità del gruppo multinazionale che svolgono funzioni di finanziamento accentrate e la descrizione delle modalità di finanziamento del gruppo. In generale l'allocazione a livello globale del reddito e delle attività economiche costituiscono i punti centrali del nuovo Masterfile. Altra novità sostanziale, in merito all'idoneità della documentazione, riguarda l'apposizione della firma elettronica con marca temporale del rappresentante legale o di un suo delegato, sia per quanto riguarda il Masterfile sia la Documentazione Nazionale. La firma deve essere apposta entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi mentre in passato era prevista che ogni foglio della documentazione dovesse essere siglato e l'ultimo foglio fosse firmato lasciando libertà di autenticare la documentazione tramite firma elettronica. Con l'apposizione della firma elettronica con marca temporale si renderà certa la data di creazione del documento e quindi non sarà più possibile modificarlo dopo la presentazione della dichiarazione se non tramite l'invio di una nuova dichiarazione per correggere errori od omissioni derivanti dalla non conformità al principio di libera concorrenza delle condizioni e dei prezzi di trasferimento. La presenza della firma elettronica rende meno rilevante la variazione del termine di presentazione della documentazione all'Amministrazione finanziaria che passa da 10 a 20 giorni in quanto in tale periodo di tempo il contribuente non potrà effettuare alcun cambiamento alla stessa mentre le eventuali richieste di informazioni supplementari o integrative, rispetto a quelle contenute nella documentazione consegnata, dovranno essere in ogni caso evase entro 7 giorni dalla richiesta come avveniva in passato. Tale termine potrà essere ampliato in funzione della complessità delle operazioni sottoposte ad analisi e dei tempi del controllo.

Il nuovo Masterfile, che può essere presentato anche in lingua inglese, prevede adesso cinque capitoli specifici

© Riproduzione riservata

Il provvedimento sul sito www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

70° 1950-2020

ItaliaOggi

XVII Convegno Nazionale

Giovedì 26 Novembre 2020
dalle ore 14:30 alle ore 19:00

OBIETTIVO FUTURO ONLINE

Professioni, Politica e Istituzioni a confronto per la tutela del cittadino

Programma

ORE 14:30 Apertura e introduzione ai lavori
ORE 14:45 Intervento della Ministra delle Pari opportunità e della Famiglia Elena BONETTI

ORE 15:00 Tavola Rotonda
RIFORMA FISCALE
Ipotesi di dialogo
Marco CUCHEL, Presidente Associazione Nazionale Commercialisti
Massimo MIANI, Presidente del Consiglio Nazionale dei Commercialisti e degli Esperti Contabili
Antonio MISIANI, Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze
Ernesto Maria RUFFINI, Direttore Agenzia delle Entrate
Modera: Giuseppe DE FILIPPI, Vicedirettore TG5

ORE 16:30 Tavola Rotonda
PROFESSIONI
Dalla pandemia indicazioni su come riorganizzare gli studi professionali e la professione. Interventi a sostegno e nuove tutele
Marina CALDERONE, Presidente Consiglio Nazionale Ordine Consulenti del Lavoro
Marco CUCHEL, Presidente Associazione Nazionale Commercialisti
Andrea DE BERTOLDI, Segretario Commissione Finanze Senato della Repubblica
Chiara GRIBAUDO, Componente Commissione Lavoro Camera dei Deputati
Andrea MANDELLI, Componente Commissione Bilancio - Camera dei Deputati
Massimo MIANI, Presidente del Consiglio Nazionale dei Commercialisti e degli Esperti Contabili
Luigi PAGLIUCA, Presidente Cassa Nazionale di Previdenza Ragionieri
Gaetano STELLA, Presidente Confprofessioni
Modera: Simona D'ALESSIO, Giornalista

ORE 17:30 Tavola Rotonda
LEGGE DI BILANCIO 2021
Necessario un atto di coraggio
Marco CUCHEL, Presidente Associazione Nazionale Commercialisti
Luciano D'ALFONSO, Presidente Commissione Finanze Senato della Repubblica
Andrea DE BERTOLDI, Segretario Commissione Finanze Senato della Repubblica
Massimo GARAVAGLIA, Componente Commissione Bilancio Camera dei Deputati
Maria Cecilia GUERRA, Sottosegretaria Ministero dell'Economia e delle Finanze
Alberto GUSMEROLI, Vicepresidente Commissione Finanze Camera dei Deputati
Luigi MARATTIN, Presidente Commissione Finanze Camera dei Deputati
Tommaso NANNICINI, Componente Commissione Bilancio Senato della Repubblica
Modera: Simona D'ALESSIO, Giornalista

Coordina i lavori: Andrea BONGI - Commercialista e Pubblicista

www.ancnazionale.it

Evento in corso di accreditamento per la FPC degli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

CON IL PATROCINIO DI

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA

Dogane e commercialisti, un fronte comune Brexit

Far crescere le aggregazioni tra le imprese che esportano, rafforzare la presenza sui mercati stranieri delle piccole e medie realtà, fronteggiare con maggiore consapevolezza i rischi che nasceranno con la Brexit.
Scenari nei quali i commercialisti potranno giocare un ruolo importante. Sono i temi affrontati ieri nel corso del webinar «Brexit, le evoluzioni fiscali e doganali alla fine del periodo transitorio», nel quale sono stati illustrati i contenuti del protocollo d'intesa recentemente siglato tra Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e Agenzia del Demanio e dei monopoli.

© Riproduzione riservata

GIURIUSPRUDENZA CASA

IMMOBILI DI LUSSO E DEPOSITO

Contrastata decisione della Suprema Corte (sent. n. 30902/19, inedita). «In tema di imposta di registro – ha detto la Cassazione – al fine di stabilire se un'abitazione sia di lusso e, come tale, esclusa dai benefici per l'acquisto della c.d. prima casa ai sensi dell'art. 1, comma 2, della tariffa parte prima allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, nella formulazione applicabile "ratione temporis", va computato nella "superficie utile complessiva" ex art. 6 del D.M. n. 1072 del 1969 anche il locale deposito, rilevando il parametro della utilizzabilità (ossia della potenzialità abitativa) degli ambienti, indipendentemente dalla loro utilizzabilità, senza che possa trovare applicazione l'innovazione del citato art. 1, comma 2, della tariffa, intervenuta con l'art. 10, comma 1, lett. a), del D. L.vo n. 23 del 2011, che individua gli immobili di lusso sulla base del classamento catastale, in quanto non avente efficacia retroattiva, perché introduttiva di una diversa fattispecie e applicabile perciò ai soli atti negoziali successivi alla data della sua entrata in vigore (7 aprile 2011)».

a cura dell'Ufficio legale della Confedilizia